SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3690

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 2005

Modifica alla legge 7 agosto 1997, n. 266, in materia di incentivi al reimpiego dei quadri aziendali

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – Al fine di contrastare il fenomeno della disoccupazione, spesso collegato alla contrazione delle dimensioni occupazionali delle aziende, il presente disegno di legge predispone forme di incentivazione a favore delle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, ovvero di loro consorzi, prevedendo la possibilità per le agenzie per l'impiego di stipulare con le confederazioni sindacali dei quadri e dei dirigenti di azienda convenzioni intese a realizzare attività funzionali alla loro ricollocazione nei casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato.

La proposta consta di un unico articolo che viene a integrare la legge 7 agosto 1997, n. 266, estendendo a favore dell'occupazione dei quadri aziendali gli incentivi già previsti dall'articolo 20 della stessa legge per i dirigenti della piccola e media impresa.

Occorre infatti stanziare finanziamenti di carattere duraturo a favore del ricollocamento di quella categoria di lavoratori che, come i quadri, svolgono nelle aziende compiti che comportano particolare responsabilità, alta competenza e professionalità nella guida e nella realizzazione degli obiettivi aziendali.

Gli incentivi previsti dalla citata legge 266 del 1997 hanno consentito l'avvio di attività utili alla valorizzazione del *management*, fra le quali, oltre al ricollocamento, le più importanti sono state quelle di promozione, formazione, *outplacement* e la costituzione di una banca dati dei dirigenti in mobilità.

Tale norma si rende ancor più necessaria e urgente affinché l'Italia possa affrontare le nuove sfide imposte dalla competitività e per far sì che le piccole e medie imprese del nostro Paese mantengano una posizione di prestigio nei mercati internazionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis*. - *(Incentivi al reimpiego del personale con qualifica di quadro e sostegno alla piccola e media impresa)*. – *1*. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei quadri e dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni o con l'organismo per la mobilità dalle stesse costituito, di attività utili a favorire la ricollocazione dei quadri il cui rapporto di lavoro sia cessato.

2. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, ed ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, quadri privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei quadri e dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola e media impresa fissati in un programma definito dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici

avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al Ministero del lavoro e della politiche sociali il rimborso degli oneri sostenuti.

3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dalle direzioni regionali del lavoro ovvero, in mancanza di esse, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione.

4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a quattro milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

€ 0,50